



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e natura a persone e ad enti, pubblici e privati, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina tutte le erogazioni di carattere finanziario comunque denominate, nonché le concessioni di vantaggi economici di qualsiasi natura.

Il presente regolamento non si applica:

- alla concessione di immobili di proprietà comunale, fatta eccezione per la concessione occasionale di sale o spazi pubblici finalizzata allo svolgimento di iniziative e manifestazioni di interesse pubblico;
- alla gestione di servizi, interventi, progetti e attività a qualsiasi titolo affidati a soggetti terzi, o caratterizzati da precisi obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base di specifiche convenzioni;
- ad ambiti di interventi caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.

2. Rientra nella disciplina generale del presente regolamento il riconoscimento del patrocinio da parte del Comune di Cavriago.

3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria e presupposto di legittimità per l'adozione di atti e provvedimenti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e di benefici economici da parte del Comune.

4. L'effettiva osservanza procedimentale, nonché dei singoli criteri e delle modalità di cui al presente regolamento, deve risultare dai singoli provvedimenti, mediante esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

5. Ai sensi del precedente comma 4, in ciascun provvedimento di concessione di contributo deve essere recata espressa e puntuale menzione della norma del presente regolamento, in applicazione della quale il contributo stesso viene erogato.

ART. 3 – SETTORI DI INTERVENTO

Il Comune può effettuare, con le procedure di cui al presente regolamento, la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, con particolare riferimento ai seguenti settori di intervento:



Comune di Cavriago

Provincia di Reggio Emilia

Settore Affari Generali

- *attività di carattere sociale rivolte al sostegno di categorie fragili di cittadini;
- *attività di utilità sociale di cui alla L. 7 dicembre 2000 n. 383;
- *attività di educazione e formazione per promuovere solidarietà e coesione nell'ambito familiare e sociale;
- *attività di promozione della partecipazione civica nell'ambito delle politiche pubbliche e di tutela dei diritti del cittadino;
- *attività di carattere socio sanitario per la promozione della salute e dell'assistenza alla popolazione;
- *attività sportive e ricreative del tempo libero;
- *attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- *attività per la tutela di valori monumentali, storici, tradizionali;
- *attività di promozione culturale, informazione;
- *attività di valorizzazione del tessuto economico e turistico;
- *attività umanitarie e di affermazione di relazioni internazionali finalizzate alla salvaguardia della pace ed alla tutela dei diritti umani e civili.

ART. 4 – NATURA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi del Comune, di cui al presente regolamento, potranno consistere in:

- *concessione di contributi finanziari
- *concessione di benefici economici.

2. Sono considerati contributi finanziari le erogazioni di denaro e gli altri interventi di cui al presente regolamento, aventi un diretto valore economico, elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione. Dette utilità economiche assumono la forma del contributo quando l'erogazione economica è finalizzata a coprire in parte i costi afferenti ad attività ed iniziative dei soggetti richiedenti, ritenute meritevoli di essere sostenute.

3. Sono considerati benefici economici le tariffe o i prezzi agevolati, la fruizione gratuita o agevolata di prestazioni, servizi, beni mobili del Comune, assistenza tecnica ed organizzativa o interventi similari, la fruizione temporanea, finalizzata ad iniziative o attività di interesse pubblico, di beni immobili del Comune a condizione di gratuità o di vantaggio rispetto a tariffe d'uso prestabilite.

4. In casi particolari ed adeguatamente motivati, il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa promossa ed organizzata da terzi, qualora, per la rilevanza sociale e/o culturale e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi del Comune stesso, decida di acquisire il ruolo di co-promotore, assumendo l'iniziativa come propria.

ART. 5 – MODALITÀ DI INTERVENTO

1. Nell'attività di sostegno economico di soggetti terzi, di cui al presente regolamento, il Comune opera secondo le seguenti modalità di intervento:



Settore Affari Generali

*definisce di propria iniziativa e rende pubblici con mezzi idonei, l'ambito e le caratteristiche delle attività e/o delle situazioni che intende sostenere economicamente, invitando i soggetti terzi all'espletamento delle formalità ritenute necessarie all'istruttoria del provvedimento di concessione;

*accoglie le istanze che i soggetti autonomamente inoltrano.

2. Quando il Comune ritiene che, per far fronte ad esigenze particolarmente complesse, sia necessaria l'azione congiunta di più soggetti, può promuovere un pubblico invito in tal senso, verificando le disponibilità esistenti. Lo strumento per provvedervi è il bando, che dovrà contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che il Comune intende assumere a proprio carico.

ART. 6 – DESTINATARI DEI BENEFICI

1. La concessione di benefici, quali sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, di cui al presente regolamento, può essere disposta a favore di:

*soggetti pubblici, per le attività e le iniziative che essi svolgono a beneficio della popolazione e, in particolare, della comunità di Cavriago nei settori di cui al precedente art. 3;

*soggetti privati, quali enti, associazioni, società, istituti, comitati, gruppi spontanei ed altre istituzioni di carattere privato, singoli cittadini italiani, stranieri o apolidi residenti nel territorio del Comune di Cavriago, che esercitano la loro attività prevalentemente, o comunque in modo significativo, a favore della comunità di Cavriago e/o che effettuino iniziative valutate rilevanti per lo sviluppo ed il benessere sociale del territorio e dei cittadini di qualsiasi età, nei settori di cui al precedente art. 3.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- i partiti e le associazioni sindacali e professionali di categoria;
- le associazioni che hanno come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
- le associazioni che prevedono il diritto al trasferimento della qualità di associato o che collegano la partecipazione alla titolarità di azioni, quote o diritti di natura patrimoniale.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di benefici economici può essere disposta per sostenere specifiche iniziative aventi finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità, italiane o straniere, colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale, rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali od economici, che sono presenti nella comunità.

4. Le concessioni di cui al comma 1, destinate ad associazioni o ad altre forme associative non aventi fine di lucro, sono attribuite limitatamente ai soggetti iscritti all'albo comunale delle associazioni; sono fatti salvi i casi in cui disposizioni di legge vincolino le erogazioni economiche da parte degli Enti locali all'iscrizione in diversi registri od albi, anche di dimensione sovracomunale.

ART. 7 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE E DEI CAPI SETTORE

1. Spetta alla Giunta Comunale l'emanazione dei provvedimenti a carattere generale applicativi del presente regolamento, laddove necessario; spetta altresì alla Giunta, nel rispetto di quanto disposto dal presente



Settore Affari Generali

regolamento, la definizione annuale degli obiettivi e delle priorità nella concessione di contributi, anche in considerazione dell'ammontare dello stanziamento di bilancio.

2. Spettano ai singoli capi settore competenti per materia, nell'ambito della disciplina generale di cui al presente regolamento, dell'eventuale disciplina applicativa e degli obiettivi e priorità a cura della Giunta Comunale di cui al precedente comma 1, tutte le attività volte a dare attuazione al presente regolamento, con particolare riferimento all'individuazione delle modalità di riparto, nel rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 11 comma 1, all'organizzazione delle fasi del procedimento istruttorio, alla verifica ed al controllo sulla correttezza del suo svolgimento, all'adozione degli atti di impegno e liquidazione della spesa.

TITOLO II – ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE, RICREATIVE, CULTURALI, INFORMATIVE, DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, DEL PATRIMONIO STORICO E MONUMENTALE, DEL TESSUTO ECONOMICO E TURISTICO, DI PROMOZIONE E SOSTEGNO AD INIZIATIVE UMANITARIE

ART. 8 - FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Il Comune sostiene, attraverso la concessione di contributi e vantaggi economici, l'attività di enti, associazioni, istituti, comitati, gruppi spontanei e privati operanti nelle aree sportive, ambientali, culturali, sociali, del tempo libero, al fine di promuovere la crescita culturale del territorio in un corretto e fattivo rapporto tra istituzioni ed espressioni aggregative della società, che abbiano come finalità:

*la riflessione ed il coinvolgimento dei cittadini su temi di interesse sociale quali la pace, il rapporto uomo-ambiente, la cooperazione e la solidarietà fra individui, popoli e nazioni;

*la promozione dei valori solidaristici di inclusione sociale delle fasce deboli, del lavoro di comunità, di integrazione socio-culturale;

*la tutela dei diritti umani e civili;

*l'approfondimento della conoscenza della storia locale, come complesso di fattori culturali, ambientali e socio-economici;

*il recupero e la salvaguardia di valori storici, culturali, architettonici ed ambientali ed in generale la valorizzazione della realtà territoriale;

*il potenziamento e la qualificazione del ruolo formativo dell'attività sportiva;

*la promozione dell'aggregazione giovanile finalizzata all'offerta di opportunità di arricchimento culturale, alla valorizzazione di interessi sportivi e ricreativi, ad occasioni di incontro e socializzazione;

*la promozione dell'aggregazione sociale in tutte le fasce d'età, finalizzata all'offerta di opportunità di socializzazione, di valorizzazione di interessi culturali, ricreativi e del tempo libero

*l'incentivazione di interessi scientifici, artistici, letterari, con l'offerta di occasioni di produzione, fruizione, conoscenza e incontro;

*la promozione e/o l'organizzazione di iniziative culturali, sportive, ricreative, formative, di carattere ambientale, legate allo sviluppo economico ed alla valorizzazione del tessuto socioeconomico del territorio.



Settore Affari Generali

2. In particolare, gli interventi del Comune sono finalizzati, nell'ambito sociale, a sostenere enti ed associazioni che:

- seguono famiglie in disagio, giovani ed adulti in difficoltà, donne sole con minori, anziani, disabili;
- promuovono iniziative di lavori di comunità e di mediazione sociale, familiare, dei conflitti interpersonali;
- favoriscono la tutela dei diritti dei cittadini;
- promuovono la salute ed il benessere della popolazione, anche nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

3. In particolare, gli interventi del Comune sono finalizzati, nell'ambito delle attività sportive, a:

- favorire la pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani;
- sostenere le società ed associazioni che curano la pratica dell'attività sportiva, ricreativa e per il tempo libero, qualora esse svolgano la loro attività in modo significativo, se non prevalente od esclusivo, in favore della popolazione del territorio;
- favorire l'attività di società od organizzazioni che curano la pratica dello sport professionistico qualora ricorrano evidenti e specifiche motivazioni attinenti al prestigio ed all'immagine della comunità.

4. Nell'ambito delle attività ricreative, culturali, informative, di tutela e valorizzazione del patrimonio storico e monumentale, gli interventi del Comune sono finalizzati a:

- sostenere soggetti che promuovono sul territorio comunale attività culturali, artistiche e dello spettacolo;
- sostenere soggetti impegnati nella valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze monumentali, delle tradizioni storiche culturali e sociali costituenti patrimonio della comunità;
- sostenere soggetti che sul territorio comunale organizzano convegni, mostre, esposizioni, rassegne ed iniziative analoghe;
- sostenere la promozione e valorizzazione della conoscenza della storia locale e la salvaguardia dei valori culturali della tradizione locale;
- favorire la diffusione di interessi scientifici, artistici, letterari, culturali con la promozione ed il sostegno ad iniziative specifiche;
- favorire l'aggregazione giovanile ed il fruttuoso utilizzo del tempo libero di ragazzi e giovani;
- favorire occasioni di incontro e di aggregazione sociale per tutte le fasce di età.

5. Nell'ambito delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, gli interventi del Comune sono finalizzati a:

- sostenere l'attività di associazioni, comitati, organismi e gruppi che operano per la tutela e valorizzazione dei beni naturali ed ambientali;
- sostenere iniziative volte alla promozione nei cittadini del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente;
- sostenere iniziative specifiche finalizzate alla conservazione e protezione dei beni ambientali.



Settore Affari Generali

6. Nell'ambito delle attività di valorizzazione del tessuto economico e turistico, gli interventi del Comune sono finalizzati a :

- promuovere l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni, sia da realizzarsi nel territorio comunale, sia da realizzarsi al di fuori, ma da ritenersi idonee ad accogliere la partecipazione delle attività afferenti al Comune di Cavriago;
- sostenere iniziative collettive di promozione di prodotti locali, qualora abbiano portata generale e rappresentino un interesse diffuso;
- favorire interventi volti alla valorizzazione di particolari zone del territorio comunale ed in generale finalizzati alla promozione del turismo locale.;

7. Nell'ambito delle iniziative umanitarie, gli interventi del Comune sono finalizzati a:

- sostenere le attività volte alla diffusione della cultura della pace, della cooperazione e della solidarietà tra i popoli e tra le nazioni;
- aderire ad iniziative specifiche a sostegno di azioni per il rispetto e la tutela dei diritti umani e civili e per il concreto contributo di solidarietà di fronte a situazioni e fatti ritenuti meritevoli di intervento.

ART. 9 - TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI

1. In riferimento alle voci di cui al precedente art. 8, gli oneri derivanti all'Ente locale in forma di erogazione diretta di somme possono essere i seguenti:

- contributi per manifestazioni, iniziative e progetti;
- contributi per attività ordinaria annuale, che possono essere erogati solo in via eccezionale e nel caso in cui l'attività in oggetto rivesta un'effettiva e generale rilevanza per la comunità;
- contributi con contestuale adesione ad iniziative e progetti.

2. Tutti gli interventi di cui al presente titolo restano comunque subordinati alla disponibilità finanziaria del bilancio comunale e spetta in ogni caso esclusivamente al Comune la quantificazione annuale delle risorse da destinare, fatti salvi gli obblighi di legge e quelli eventualmente assunti dal Comune stesso con l'adozione di specifici atti.

ART. 10 - UFFICIO COMPETENTE

In relazione a quanto disposto nel presente titolo ed in quello successivo, per "ufficio competente" si intende quello individuabile sulla base dell'ambito di intervento e di attività del soggetto richiedente il contributo.

ART. 11 - ISTRUTTORIA

1. Le modalità di riparto delle somme destinate a contributo avvengono unicamente in applicazione delle priorità e degli obiettivi fissati dalla Giunta comunale e sono esplicitate all'inizio del procedimento e pubblicate nel bando, qualora questa sia la modalità di intervento prescelta ai sensi del precedente art. 5. Nel caso in cui l'importo totale di contributi richiesti superi la somma messa a disposizione dal Comune, criterio generale di riparto è la riduzione percentuale delle richieste ammesse.



Settore Affari Generali

2. Le richieste di contributi, sia per manifestazioni, iniziative o progetti, sia per attività ordinaria annuale, dovranno pervenire agli uffici competenti nei termini indicati dagli uffici stessi, da considerarsi perentori, ed essere possibilmente riferite al successivo esercizio finanziario. Potranno costituire eccezione ai termini previsti, le richieste relative a quelle iniziative straordinarie la cui messa in atto nasce da esigenze legate a eventi o temi di attualità e che quindi non sono programmabili col necessario anticipo.

3. L'istanza di contributo per manifestazioni, iniziative o progetti deve essere inoltrata all'ufficio competente a firma del presidente o comunque del legale rappresentante dell'istante, corredata dal programma dettagliato della manifestazione, iniziativa o progetto, con indicazione del luogo, data di svolgimento, destinatari, finalità e, nel caso del progetto, metodologie e verifiche, nonché del piano finanziario previsionale che evidenzia gli oneri che il richiedente prevede di sopportare e le entrate presunte. Gli uffici competenti potranno prevedere l'utilizzo obbligatorio di moduli predisposti. Occorre altresì allegare copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo dell'associazione o ente, qualora questa documentazione non sia già agli atti del Comune, depositata all'atto di iscrizione all'albo comunale delle associazioni.

4. L'istanza di contributo per attività ordinaria annuale deve essere inoltrata all'ufficio competente a firma del presidente o comunque del legale rappresentante dell'istante, corredata, per il primo anno di attività, dal prospetto recante la previsione di spesa nel quale siano evidenziate le entrate e le spese previste, nonché il programma di attività. Occorre altresì allegare copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo dell'associazione o ente, qualora questa documentazione non sia già agli atti del Comune, depositata all'atto di iscrizione all'albo comunale delle associazioni. Dopo il primo anno di attività o comunque per le richieste relative all'anno successivo a quello per cui il soggetto ha fruito di contributo del Comune, l'istanza deve inoltre essere integrata dalla copia dell'ultimo bilancio da cui si evinca l'impiego dell'eventuale contributo dell'anno precedente.

5. Le istanze pervenute sono opportunamente riepilogate distintamente per ciascuna finalità di intervento, con precisa menzione delle richieste prive dei requisiti o in contrasto col presente regolamento. Il piano di riparto è approvato con determinazione dirigenziale, individuando gli importi attribuiti ai singoli richiedenti, nonché le iniziative non ammesse a contributo, e si provvede col medesimo atto ad impegnare la spesa nell'ambito delle dotazioni preventivamente stanziare in bilancio e specificamente destinate a tali finalità.

6. L'erogazione di contributo per manifestazioni, iniziative o progetti, salvo diversa espressa disposizione motivata, viene disposta ad avvenuta manifestazione o iniziativa o alla realizzazione del progetto, previa presentazione del consuntivo delle spese effettivamente sostenute da parte del soggetto beneficiario, dichiarate e sottoscritte dal legale rappresentante. Il Comune ha facoltà di richiedere al beneficiario copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute. Se queste risultano essere inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

7. L'erogazione del contributo per attività ordinarie annuali, salvo diversa espressa disposizione motivata, viene disposta per un importo pari al 75% del contributo concesso nel corso dell'esercizio finanziario al quale il contributo si riferisce, per il residuale 25% a saldo nell'esercizio finanziario successivo, dietro presentazione del rendiconto relativo all'anno per il quale il contributo è stato concesso. Se il rendiconto evidenzia un disavanzo inferiore rispetto al contributo concesso, questo viene proporzionalmente ridotto.

8. L'intervento del Comune non può in alcun caso essere richiesto né concesso per eventuali maggiori oneri che manifestazioni, iniziative, progetti richiedano e non può essere accordato per il ripiano di disavanzi di gestione conseguenti all'espletamento di attività ordinarie.

9. I soggetti che ricevono contributi dal Comune a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti o per lo svolgimento dell'attività ordinaria annuale, sono tenuti a rendere noto il concorso del Comune nel



Settore Affari Generali

finanziamento delle attività dette con ogni mezzo idoneo o, quanto meno, con i mezzi ordinari utilizzati per la promozione della manifestazione o dell'attività.

TITOLO III - CONCESSIONE DEL PATROCINIO E DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI

ART. 12 - PATROCINIO

1. Il patrocinio a manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore previa produzione di idonea istanza.
2. L'ufficio competente predispone l'istruttoria comprensiva del parere del responsabile di servizio e trasmette gli atti alla Giunta Comunale in forma di "comunicazione"; la segreteria del Sindaco, previo parere favorevole della Giunta, comunica al beneficiario, con lettera, inviata anche per posta elettronica, la concessione del patrocinio.
3. La concessione di patrocinio non comporta l'erogazione di benefici economici ed agevolazioni di qualsivoglia natura, per l'attribuzione dei quali il beneficiario del patrocinio potrà attivarsi ai sensi del presente regolamento.
4. Eventuali ulteriori forme di collaborazione richieste al Comune nello svolgimento dell'iniziativa per cui si richiede il patrocinio dovranno essere esplicitate nella lettera di concessione.
5. Il patrocinio concesso deve essere reso noto con mezzi idonei dal soggetto che l'ha acquisito, quanto meno mediante gli strumenti ordinari utilizzati per la promozione dell'iniziativa.

ART. 13 - ALTRI BENEFICI ECONOMICI

1. Ai destinatari individuati al precedente art. 6, se operanti nelle aree di intervento di cui al precedente art. 3, il Comune di Cavriago, su precisa istanza, può concedere la fruizione gratuita o agevolata di prestazioni, servizi, beni mobili, assistenza tecnica ed organizzativa, e/o l'uso gratuito o agevolato di impianti, attrezzature o ausili, qualora la richiesta sia finalizzata ad iniziative o attività di interesse generale e sia inoltrata da soggetti che operano a qualsiasi titolo a favore della comunità.
2. L'istanza potrà, in ogni caso, essere accolta, anche parzialmente, o respinta sulla base della reale disponibilità, in caso di beni, o della concreta fattibilità, in caso di servizi, anche tenuto conto della reale consistenza economica, in termini di risorse materiali e/o umane, di quanto richiesto.
3. I soggetti richiedenti dovranno in ogni caso inoltrare istanza scritta con un preavviso di norma di 30 giorni rispetto alla data di utilizzo o di fruizione; il capo settore preposto al servizio competente, verificata la rispondenza della richiesta con gli ambiti di intervento di cui all'art. 3 del presente regolamento, potrà provvedere alla concessione compatibilmente con la reale disponibilità o fattibilità di cui al precedente comma 2. Nel caso di richieste equivalenti presentate da più soggetti, verrà data priorità alla domanda precedente.

ART. 14 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Nelle more dell'attivazione delle procedure per la predisposizione dell'albo comunale delle associazioni, si procederà all'applicazione del presente regolamento, per le parti compatibili.

ART. 15 – ABROGAZIONE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Il presente regolamento abroga e sostituisce le precedenti disposizioni approvate con deliberazioni di Consiglio comunale n. 18/1991 e n. 29/1992.